

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Luglio-Settembre 2013)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Emissioni gas serra, monitoraggio, comunicazione</i>
Riferimento	GUUE 18 giugno 2013 n. L 165
Estremi	Regolamento Parlamento e Consiglio del 21 maggio 2013 Ue 525/2013/Ue
Titolo	Regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/Ce
Contenuto	Il regolamento si applica alla comunicazione delle strategie finalizzate a uno sviluppo a basse emissioni di carbonio dell'Unione e dei suoi Stati membri, alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del presente regolamento prodotte dai settori e dalle fonti e all'assorbimento tramite pozzi, disciplinati dagli inventari nazionali dei gas serra della convenzione Unfccc ed emessi all'interno del territorio degli Stati membri, agli impatti sul clima di sostanze diverse dalla CO ₂ che sono associate alle emissioni generate dal settore del trasporto aereo, al sostegno finanziario e tecnologico complessivo apportato ai Paesi in via di sviluppo, in conformità degli obblighi previsti dalla convenzione Unfccc, alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici degli Stati membri.
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Emissioni gas serra, uso del suolo, LULUCF</i>
Riferimento	GUUE 18 giugno 2013 n. L 165
Estremi	Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea - Decisione 21 maggio 2013, n. 529/2013/Ue
Titolo	Decisione del Parlamento e del Consiglio sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività.
Contenuto	Il settore delle attività di uso del suolo, di cambiamento di uso del suolo e silvicoltura ("Lulucf") nell'Unione è un pozzo netto che rimuove dall'atmosfera una quantità di gas a effetto serra equivalente a una quota significativa delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'Unione. Le attività Lulucf causano emissioni e assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra come conseguenza delle variazioni nei quantitativi di carbonio immagazzinati nella vegetazione e nei suoli, nonché delle emissioni di gas a effetto serra diversi dal CO ₂ . L'aumento

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>dell'utilizzo sostenibile di prodotti legnosi può limitare sostanzialmente le emissioni e aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra dall'atmosfera. Le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore Lulucf non sono contabilizzati negli obiettivi di riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra benché siano in parte presi in considerazione ai fini del rispetto degli impegni quantificati dell'Unione di limitazione e di riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto.</p> <p>La presente decisione dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle norme di contabilizzazione e di trasmissione delle informazioni circa le azioni da loro intraprese nel settore Lulucf. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati. Le norme di contabilizzazione applicabili al settore Lulucf dell'Unione non dovrebbero generare un ulteriore onere amministrativo. Le norme di contabilizzazione Lulucf dovrebbero rispecchiare gli sforzi compiuti nel settore agricolo e forestale per aumentare il contributo alla riduzione di emissioni proveniente dai cambiamenti apportati all'uso del suolo.</p> <p>La presente decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura ("Lulucf") come primo passo verso l'inclusione di tali attività nell'impegno di riduzione delle emissioni dell'Unione. Essa non stabilisce obblighi di contabilizzazione o di comunicazione per i privati ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni in merito alle azioni Lulucf da loro intraprese, volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti. Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri predispongono e mantengono una contabilizzazione che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività realizzate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie: a) imboschimento; b) rimboschimento; c) disboscamento; d) gestione delle foreste.</p>
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Rame, rifiuti, end of waste</i>
Riferimento	GUUE 26 luglio 2013 n. L 201
Estremi	Commissione europea - Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue
Titolo	Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
Contenuto	I criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di rame ottenuti mediante un'operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell'industria produttrice di metalli non ferrosi, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull'ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea sono stati tratti i criteri proposti per definire i rifiuti che possono essere impiegati come materiale nell'operazione di recupero, i processi e le tecniche di

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>trattamento, e tra questi anche i rottami di rame destinati al recupero; per questi si dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di rame privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da metalli diversi dal rame e da composti non metallici.</p> <p>I suddetti criteri sono riassunti nell'art. 3 del regolamento: i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I (inerente la qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero);</p> <p>2) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I (Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero);</p> <p>3) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I (Processi e tecniche di trattamento);</p> <p>4) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 4 e 5.</p> <p>Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Acque, inquinamento, sostanze pericolose</i>
Riferimento	GUUE 24-08-2013 L 226
Estremi	Direttiva 12 agosto 2013, n. 2013/39/Ue - Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Titolo	Direttiva che modifica le direttive 2000/60/Ce e 2008/105/Ce per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
Contenuti	<p>L'inquinamento chimico delle acque superficiali rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e rappresenta una minaccia anche per la salute umana. La UE ritiene opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni di inquinanti, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.</p> <p>La direttiva 2000/60/Ce istituiva un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, delineando una strategia per combattere l'inquinamento idrico che prevedeva l'individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che rappresentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico; essa aveva elaborato un primo elenco di trentatré sostanze o gruppi di sostanze prioritarie che era stato inserito nell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce.</p> <p>La direttiva 2008/105/Ce aveva introdotto altri otto inquinanti che erano già regolamentati a livello di Unione. La Commissione ha proceduto a un riesame</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>dell'elenco delle sostanze prioritarie modificando gli standard di qualità per alcune sostanze prioritarie esistenti e introducendone di nuovi per le sostanze identificate di recente.</p> <p>Sono state dunque individuate ulteriori sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello dell'Unione e l'allegato X della direttiva 2000/60/Ce è stato sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente direttiva, che comprende ora 48 sostanze. L'allegato II i valori degli standard di qualità ambientali per le sostanze in questione.</p>
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Commissariamento, AIA, tutela ambientale</i>
Riferimento	GU n.129 del 4-6-2013
Estremi	DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61
Titolo	Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
Contenuti	<p>Il decreto-legge si compone di tre articoli volti a disciplinare – in via generale (articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). L'articolo 1 si compone di 13 commi.</p> <p>Il comma 1 detta una norma di carattere generale, precisando le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario dell'impresa da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.</p> <p>Il campo di applicazione della disposizione sembra circoscritto alle sole società che gestiscono almeno uno stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale con apposito D.P.C.M.; - che occupi almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno; - per il quale vi sia una assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione - segua un provvedimento autorizzatorio del Ministro dell'ambiente, che pone la condizione dell'adempimento delle prescrizioni dell'A.I.A. riesaminata, con il rispetto delle procedure e dei termini ivi indicati; - sia esplicitamente finalizzato ad «assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili». <p>Il comma 2 stabilisce la durata del commissariamento fissandola in 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi. E' inoltre specificato che la prosecuzione dell'attività produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi volti all'ottemperanza alle</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>prescrizioni dell'A.I.A. Il comma 3 attribuisce al commissario i poteri ordinariamente di competenza degli organi di amministrazione dell'impresa, sospendendo i poteri di disposizione e gestione dei titolari nonché per l'intera durata del commissariamento, quelli dell'assemblea dell'impresa se costituita in società.</p> <p>L'articolo 2, comma 1, individua direttamente la sussistenza dei presupposti del commissariamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge in esame per l'ILVA S.p.A.</p> <p>L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto.</p>
Link	http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13061_0.htm

Parole chiave	<i>Pneumatici fuori uso, contributo ambientale</i>
Riferimento	Prot. 4371/TRI/DI/R del 3 luglio 2013
Estremi	Decreto direttoriale del 3 luglio 2013 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Titolo	Decreto direttoriale di approvazione del contributo ambientale per la gestione dei Pneumatici fuori uso (PFU), Prot. 4371/TRI/DI/R del 3 luglio 2013
Contenuti	<p>Il decreto direttoriale del 3 luglio 2013 è stato pubblicato il 5 luglio scorso sul sito www.minambiente.it, e come per il 2012 distingue le diverse tipologie di pneumatici (identificati dal D.M. 82/2011) assegnando ad ogni classe il tipo di veicoli su cui sono montati, e specificando l'importo del contributo che viene riscosso dai rivenditori dei veicoli.</p> <p>Il decreto è operativo a quindici giorni dalla sua pubblicazione (avvenuta il 5 luglio); nell'atto si stabilisce anche che entro il 30 ottobre 2013 il Comitato di gestione dei PFU dovrà inviare alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, il rendiconto economico della gestione dei proventi raccolti nell'anno precedente (il 2012).</p> <p>Il contributo ambientale dovrebbe coprire i costi di raccolta e gestione dei PFU provenienti dai veicoli a fine vita, nonché le spese del Comitato.</p>
Link	www.minambiente.it

Parole chiave	<i>Imballaggi, Consorzio, statuto</i>
Riferimento	GU 29-7-2013 n. 176
Estremi	DM Ambiente 26 aprile 2013 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Titolo	Approvazione dello schema tipo dello Statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi
Contenuti	Il decreto approva e inserisce in allegato lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi; al titolo I viene dedicata la descrizione della natura, sede e durata del Consorzio, il quale opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.</p> <p>I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 19 del decreto.</p> <p>L'attività del Consorzio sarà conformata ai principi generali contenuti nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza nelle attività di settore.</p> <p>In particolare, il Consorzio dovrà razionalizzare, organizzare, garantire, promuovere e incentivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (Conai); b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private; c) la ripresa degli imballaggi usati; d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio; f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. <p>Le quote di partecipazione sono così ripartite fra le diverse categorie di consorziati: Produttori 30%; Trasformatori 30%; Utilizzatori 20%; Riciclatori e Recuperatori 20% (art.4). Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente al proprio numero di quote assegnate (art.5). Al titolo II vengono descritti gli organi del consorzio.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Legge delega, emissioni industriali, efficienza energetica</i>
Riferimento	GU n.194 del 20-8-2013
Estremi	LEGGE 6 agosto 2013, n. 96
Titolo	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013
Contenuti	<p>La Legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) delega il governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli artt. 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.</p> <p>Si segnala in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 3 (emissioni industriali); per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici indicati in questo articolo - articolo 4 (efficienza energetica); per favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>tecnologie elettriche, il Governo è tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'AEEG il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.</p> <p>E' presente inoltre la previsione di Decreti Legislativi relativi alle Direttive indicate nell' Allegato B (in particolare in tema di vivisezione, IPPC, RAEE, nucleare, Seveso, energia e tenore di zolfo nei combustibili).</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Legge europea, emissioni industriali, efficienza energetica</i>
Riferimento	GU n.194 del 20-8-2013
Estremi	LEGGE 6 agosto 2013, n. 97
Titolo	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
Contenuti	<p>La legge europea consta di 34 articoli. Nel provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione (avviate tramite il sistema di comunicazione c.d. "EU Pilot", lo strumento di pre-contenzioso utilizzato dalla Commissione europea al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione).</p> <p>La legge interviene in numerose materie, fra cui la libertà di circolazione e soggiorno all'interno dell'Unione europea, la disciplina della professione di guida turistica, i pacchetti turistici "tutto compreso", la caccia, l'esame delle domande di asilo, il mercato delle telecomunicazioni, il Servizio europeo di tele pedaggio, ma contiene numerose ed importanti novità nel settore ambientale, con rilevanti modifiche a testi di legge (anche al D.lgs 152/06).</p> <p>In particolare si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> art. 18 (qualità acque di balneazione); art. 19 (rischi di alluvioni); art. 20 (rifiuti da attività estrattive); art.21 (pile e accumulatori); art. 22 (RAEE); art. 23 (VIA); art.24 (acque); art. 25 (danno ambientale); art. 26 (caccia); art.27 (inquinamento delle acque da nitrati).
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Parole chiave	<i>GHG, ozono, sanzioni</i>
Riferimento	GU n.227 del 27-9-2013
Estremi	DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108
Titolo	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Contenuti	<p>Il decreto disciplina le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni.</p> <p>L'Italia ha definito le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento CE con più di due anni di ritardo rispetto ai termini indicati dall'articolo 29 del regolamento il quale disponeva che gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione l'adozione delle disposizioni entro il 30 giugno 2011.</p> <p>Le sanzioni, a carattere amministrativo e penale, scattano dal 12 ottobre 2013. Una norma transitoria di rilievo è stabilita dall'articolo 5, comma 2, in base alla quale la mancata eliminazione entro il 12 aprile 2014 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate detenuti può costare l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a 100mila euro.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

ENERGIA

Parole chiave	<i>Incenerimento, efficienza, fattore correttivo</i>
Riferimento	GU 19 agosto 2013 n. 193
Estremi	DM 7 agosto 2013 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Titolo	Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche
Contenuto	<p>In base alla direttiva europea del 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce, le condizioni climatiche locali possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento, in quanto gli impianti di incenerimento situati in paesi con climi caldi presentano dei rendimenti energetici più bassi rispetto a quelli situati in aree più fredde a causa delle diverse condizioni climatiche.</p> <p>La Commissione europea ha dato incarico ad Eswet di redigere un documento di proposta in merito alla necessità di adottare fattori climatici correttivi; in tale documento sono stati individuati tre diversi fattori di correzione che sono in grado di compensare gli effetti negativi del clima, sia sulla produzione di energia elettrica sia sul mancato utilizzo del calore prodotto.</p> <p>Per le condizioni climatiche nelle quali insistono gli impianti italiani di incenerimento è necessario applicare uno dei fattori di correzione fra quelli</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	individuati ed in particolare quello calcolato secondo la formula riportata in allegato al decreto stesso.
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Prestazione energetica degli edifici, progettazione ecocompatibile</i>
Riferimento	GU n.130 del 5-6-2013
Estremi	DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).
Titolo	Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Contenuti	<p>Il decreto legge interviene nel settore della riqualificazione ed efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Lo scopo è quello di chiudere alcune procedure di infrazione avviate dalla UE nei confronti dell'Italia in campo di prestazione energetica nell'edilizia (in recepimento della direttiva 2010/31/UE). Esso interviene sul D.Lgs. 192/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", già integrato e modificato negli anni. Le principale novità apportata a questo decreto riguarda la sostituzione dell'attestato di certificazione energetica (ACE) con quello di prestazione energetica dell'edificio; per "prestazione energetica dell'edificio" si intende la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio (climatizzazione invernale e estiva, acqua calda sanitaria, ventilazione e, per il terziario, l'illuminazione). Tale quantità viene espressa da degli indicatori che tengono conto anche del livello di isolamento termico dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti. L'attestato di prestazione energetica contiene anche le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con l'indicazione di interventi ritenuti convenienti ed economicamente sostenibili, distinguendo tra interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.</p> <p>Disposizioni particolari sono state previste per edifici facenti parte della sfera dei beni culturali o paesaggistici o immobili che hanno un rilevante aspetto estetico e culturale. E' stata inoltre revisionata ed ampliata la lista degli edifici non soggetti ad attestato (ad esempio, edifici industriali e artigianali che utilizzano reflui energetici di processo per il riscaldamento, edifici rurali non dotati di impianto di climatizzazione, fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 mq, luoghi di culto, box, cantine, autorimesse...)</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it ; http://www.lexitalia.it/articoli/ferruti_energia.htm

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*